IL CASO.it

Numero registro generale 22948/2024
Numero sezionale 2298/2026
Numero di raccolta generale 24953/2026
Data pubblicazione 03/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Chiara Graziosi	Presidente
Francesca Fiecconi	Consigliere
Roberto Simone	Consigliere
Laura Irene Emilia Giraldi	Consigliere
Paolo Porreca	Consigliere Rel.

Oggetto:
SOMMINISTRAZIONE
CC 10/7/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22948/2024 R.G. proposto da:
Vitanza Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

Eni Plenitude Società Benefit s.p.a.

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5656/2024 depositata il 29 marzo 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dal Consigliere Paolo Porreca:

Rilevato che:

Roberto Vitanza ricorre, sulla base di due motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 5656/2024 del Tribunale di Roma, esponendo che:

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 22948/2024
Numero sezionale 2298/2026
Numero di raccolta generale 24953/2026
Data pubblicazione 03/09/2026

- aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di ENI Gas e Luce s.p.a., poi divenuta Eni Plenitude Società Benefit s.p.a., per ottenere un rimborso attestato dallo stesso debitore con nota in suo favore;
- l'ingiunto si era opposto eccependo di aver pagato, a mezzo di bonifico dall'estero, e il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale quale giudice di appello, il quale aveva anche statuito condanna dell'appellante a titolo di responsabilità processuale aggravata, osservando che il differimento della prima udienza di comparizione, accaduto in prime cure, non avrebbe dovuto essere comunicato alla parte allora opposta, come preteso, perché non ancora non costituita, mentre, quanto all'avvenuto pagamento di ENI, quest'ultimo era risultato ed era evincibile dal conto corrente del preteso creditore già un anno prima del deposito del ricorso monitorio, per cui doveva accertarsi l'insussistenza del debito, con spese secondo soccombenza virtuale e condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Non si è difesa l'intimata ENI Plenitude Società Benefit s.p.a.

Rilevato che:

1. Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 319 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c., *ratione temporis* applicabili, 111 Cost., 6 CEDU, e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che l'allora opposto, in primo grado, avrebbe potuto costituirsi sino alla prima udienza, la nuova data della quale, essendo stata differita *sine die*, avrebbe dovuto comunicarsi alla parte personalmente, in quanto non costituita, pena l'intervenuta lesione del contraddittorio.

2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 360, n. 5, 395, n. 4, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

IL CASO.it

Numero registro generale 22948/2024
Numero sezionale 2298/2026
Numero di raccolta generale 24953/2026
Data pubblicazione 03/09/2026

asserendo che il secondo motivo di appello afferiva alla pretesa dichiarazione di cessazione della materia del contendere, invece prospettata dalla controparte in ragione del pagamento e ferma la soccombenza virtuale, mentre tale motivo di gravame concerneva l'illegittima dichiarazione di contumacia per le medesime ragioni di cui al primo motivo di appello e poi di ricorso per cassazione.

Considerato che:

3. Il primo motivo è infondato: la censura per un verso non si misura compiutamente con la ragione decisoria, per altro verso confonde il termine per la costituzione con il diritto alle comunicazioni.

Principio generale processuale, a tutela del contraddittorio, è che il differimento di una udienza che non abbia una successiva udienza desumibile da prescrizioni normative (v. l'art. 168-*bis* c.p.c.) va comunicato alle parti allora costituite (cfr., solo ad esempio, Cass. 19/7/2017 n. 17847, pag. 4, secondo capoverso); specularmente, va comunicato personalmente anche alle parti non costituite l'anticipo dell'udienza sino alla quale – come nel caso in scrutinio e come ad esempio in appello qualora non si voglia interporre gravame incidentale – la parte può costituirsi (Cass. 6/2/2024 n. 3445, pag. 4): ciò perché si tratta di un'anticipazione che la parte non costituita non può attendersi.

Diversamente, qualora si tratti di differimento, la parte potrà costituirsi fino all'udienza e, ove in quel momento constaterà che l'udienza stessa non si tiene, solamente se si costituisce acquisirà il diritto alla comunicazione della nuova udienza qualora non già stabilita, altrimenti non restandole che verificarlo personalmente.

Esplicativamente, fino all'udienza originariamente fissata, o normativamente differita, la parte in quel caso appellata sapeva che poteva costituirsi e che, pertanto, in quel caso avrebbe dovuto avere comunicazioni della nuova udienza nell'ipotesi in cui non risultasse già fissata; peraltro, nel giorno dell'udienza che non si sia tenuta ed egli abbia

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

IL CASO.it

scelto di non costituirsi potrà ancora farlo successivamente, ma sceglierà non acquisire, in quel precedente momento, il diritto alla successiva comunicazione, prevista solo per le parti costituite (cfr. infatti, in omologo senso ricostruttivo, Cass., 21/01/2004, n. 885, in una fattispecie di giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995, introdotto davanti al Pretore e proseguito, a seguito della soppressione di tale ufficio giudiziario ad opera del d. lgs. n. 51/1998, davanti al Giudice di Pace competente, nel quale si era addotta la mancata comunicazione dell'udienza di prosecuzione davanti al nuovo giudice, allegando il convenuto di essersi costituto: questa Suprema Corte ha accolto il ricorso statuendo che la costituzione davanti al Pretore poteva allora avvenire «depositando, in Cancelleria o in udienza, la citazione e la procura, adempimenti che il procuratore…[aveva] pacificamente svolto poiché la dichiarazione di contumacia da parte del Giudice di Pace si [era] basa[ta] soltanto sul mancato deposito della comparsa di risposta…atto…non necessario alla regolare costituzione in giudizio, in base alla disciplina all'epoca vigente. In conseguenza, la comunicazione di cancelleria…doveva essere effettuata anche al procuratore del convenuto…, *perché costituito*»).

Infatti, anche la prescrizione, nell'ipotesi del decreto «comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento», contenuta nell'invocato art. 82, disp. att. c.p.c. va riferita alle parti costituite non presenti, non potendo immaginarsi, in questo rito civile, una parte processualmente "presente" seppure non costituita a mezzo di patrocinio tecnico, ferme le ipotesi ammissive di costituzione in proprio verso la quale la pronuncia in rilievo equivalga a comunicazione legale.

Ne deriva, in conformità alla disciplina *ratione temporis*, l'esclusione di un obbligo di comunicazione quale quello preteso, e quindi l'esclusione della violazione del contraddittorio, costituzionalmente e, in chiave sovranazionale, convenzionalmente garantito.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

IL CASO.it

Seppure vi sia stata l'erronea individuazione del secondo motivo di appello descritto come, differentemente, incentrato sulla illegittima dichiarazione di contumacia, per un verso il tema è assorbito da quanto osservato scrutinando la prima censura, senza alcun interesse ulteriore, e per altro verso sarebbe stato, in tesi, un errore revocatorio, non deducibile quindi in questa sede di legittimità; né risulta censurata la statuizione per cui rimaneva la domanda di accertamento dell'insussistenza del preteso credito, con regolazione della conseguente soccombenza, in uno alla parimenti incensurata statuizione sulla responsabilità processuale aggravata.

Non deve disporsi sulle spese per la mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952